



Allegato B
Condizioni Generali di Assicurazione

Juice Care Plus & Juice Care



Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Premessa

AVVERTENZA



Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato sono evidenziate in "grassetto".

Il contratto è stato rivisto alla luce delle Linee Guida in materia di contratti semplici e chiari allegate alla Lettera al mercato IVASS del 18 aprile 2018.

Avvertenza:

- **nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e assumono rilievo ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; l'omissione in tutto o in parte di tali informazioni può comportare la perdita in tutto o in parte del diritto all'indennizzo;**
- **l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi premi;**
- **con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l'assicurazione è prestata per i massimali/limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione.**

- **Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: 03.09.2021.**

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Indice

Sezione I – Definizioni

Sezione II – Disposizioni Generali

- Art. 1.1 – Caratteristiche del programma assicurativo
- Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 1.3 – Aggravamento del rischio
- Art. 1.4 – Decorrenza e durata dell'Assicurazione per l'Assicurato
- Art. 1.5 – Pagamento del premio
- Art. 1.6 – Altre assicurazioni
- Art. 1.7 – Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
- Art. 1.8 – Foro competente
- Art. 1.9 – Esagerazione dolosa del danno
- Art. 1.10 – Limite massimo d'indennizzo
- Art. 1.11 – Sanzioni internazionali
- Art. 1.12 – Validità territoriale
- Art. 1.13 – Esclusioni generali
- ART. 1.13 - Condotta dolosa dell'Assicurato

Sezione III – Furto del bene avvenuto all'interno delle mura domestiche ed eventuali guasti o danneggiamenti cagionati in caso di furto, sempre all'interno delle mura domestiche

- Art. 2.1 – Oggetto della copertura
- ART. 2.2 – Condizioni speciali applicabili alla sezione iii
- Art. 2.3– Condizioni di operatività della garanzia
- Art. 2.4 – Limiti di Indennizzo
- Art. 2.5 – Franchigie e Scoperti
- Art. 2.5 – Assenza del periodo di carenza

Sezione IV – Furto del bene custodito all'interno dell'autovettura dell'Assicurato;

- Art. 3.1 – Oggetto della copertura
- Art. 3.2 – Condizioni di operatività della garanzia
- Art. 3.3 – Limiti di Indennizzo
- Art. 3.4 – Franchigie e Scoperti
- Art. 3.5 – Assenza del periodo di carenza

Sezione V – Furto aggravato del bene, furto con destrezza, scippo o rapina ai danni dell'assicurato avvenuto all'esterno dell'abitazione di residenza;

- Art. 4.1 – Oggetto della copertura
- Art. 4.2 – Condizioni di operatività della garanzia
- Art. 4.3 – Limiti di Indennizzo
- Art. 4.4 – Franchigie e Scoperti
- Art. 4.5 – Assenza del periodo di carenza

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Sezione VI – Condizioni Particolari

Art. 5 – Rinuncia al diritto di surroga

Art. 6 – Modalità per la denuncia di Sinistro

Art. 7 – Procedura per la valutazione del danno

Art. 8 – Pagamento dell’Indennizzo

Art. 9 – Esenzione da responsabilità del Contraente

Art. 10 – Reclami

Allegato 1 – Modulo di denuncia sinistro polizza IPL0000534

Titolarietà dei Dati Personali, Obblighi derivanti dal trattamento dei dati, Regolamento europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 (normativa “privacy”).

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Sezione I – Definizioni

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, i termini di seguito indicati avranno il significato rispettivamente indicato accanto a ciascuno di essi e le definizioni indicate al plurale si intenderanno riferite anche al singolare e viceversa:

ANNO ASSICURATIVO:	Il periodo di 12 mesi consecutivi che decorre dalla data di acquisto di uno dei due pacchetti di servizi offerti dalla Contraente ai propri Clienti, denominati "Juice Care Plus" e "Juice Care";
ASSICURATI O CLIENTE:	Si considerano Assicurati tutti coloro che hanno aderito ad uno dei due pacchetti di servizi offerti dalla Contraente ai propri Clienti, denominati "Juice Care Plus" e "Juice Care" nel periodo compreso tra il 08.09.21 al 08.09.22;
ABITAZIONE:	La casa, appartamento o altro immobile residenziale ove risiede oppure ove ha eletto il proprio domicilio, anche se temporaneo, l'Assicurato ed è avvenuto il Furto del Bene nuovo per il quale si è acquistato uno dei due pacchetti di servizi offerti dalla Contraente;
ASSICURATORE:	AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, Italia;
BENE NUOVO:	Un prodotto Apple quale Iphone, Ipad, Apple Watch e Mac acquistato presso la Contraente dall'Assicurato;
BROKER:	Benelli Assicurazioni Srl, l'intermediario cui il Contraente ha affidato l'intermediazione e la gestione del presente contratto;
CONTRAENTE:	L'intestatario della Polizza che corrisponde il relativo premio. Per la presente polizza collettiva (polizza per conto di chi spetta) il contraente è Juice S.p.A. con sede in Milano (MI), Via Achille Papa, 30 P.Iva e C.F n. 07582760158 (di seguito anche "Juice");
DANNO MATERIALE	Si intende il danno arrecato al Bene assicurato, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso, verificatosi a seguito di Furto presso la residenza o il domicilio, anche temporaneo, dell'Assicurato;
DESTREZZA	Si intende la capacità di compiere un furto con particolare abilità e sveltezza, non necessariamente attraverso l'utilizzo della forza, della violeza o delle minacce;
EFFRAZIONE:	Scasso o rottura degli accessi dei locali dell'abitazione dell'Assicurato, che contengono i Beni nuovi acquistati ed ai quali è stato abbinato uno dei pacchetti di servizi denominati "Juice Care Plus" e "Juice Care"; l'effrazione può esseresta stata compiuta anche attraverso l'apertura di brecce, o demolizioni di strutture murarie che contengono i Beni stessi;
FRANCHIGIA:	La quota parte non indennizzabile che resta in carico all'Assicurato/Cliente che ha acquistato uno dei pacchetti di servizi denominati "Juice Care Plus" e "Juice Care" proposti dalla Contraente nel periodo di validità della presente Polizza;

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

FURTO NELL'ABITAZIONE:	L'impossessamento del Bene, custodito presso l'abitazione di residenza o domicilio, anche temporaneo, dell'Assicurato perpetrato da Terzi al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;
FURTO NELL'AUTO:	L'impossessamento del Bene, custodito all'interno dell'automobile dell'Assicurato, perpetrato da terzi per il tramite di rottura/danneggiamento/forzatura dell'auto stessa, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;
FURTO AGGRAVATO:	L'impossessamento del Bene, per il tramite di aggressione, minacce o comunque l'uso della violenza nei confronti dell'Assicurato, perpetrato da terzi, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
POLIZZA:	Il documento che prova l'Assicurazione, dall'estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione.
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene calcolato e corrisposto senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo;
RISCHIO:	La possibilità che si verifichi il sinistro;
RAPINA:	Furto del Bene nuovo perpetrato nei confronti dell'Assicurato tramite l'utilizzo di violenza con o senza la minaccia per il tramite di oggetti atti ad offendere quali armi, coltelli etc;
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione;
SCIPPO:	Il furto del Bene nuovo è accompagnato da una violenza contro la cosa, violenza necessaria per riuscire a impossessarsi del Bene
SOCIETA':	AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazzale Vetra, 17 20123 Milano;
TERZO:	Qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato o dai suoi Familiari;

Sezione II – Disposizioni Generali

ART. 1.1 – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Il presente programma assicurativo è riservato ai soli clienti di Juice S.p.A. che hanno acquistato un Bene nuovo ed hanno altresì aderito, contestualmente all'acquisto del Bene, ad uno dei due pacchetti di servizi denominati "Juice Care Plus" e "Juice Care" a partire dal 08.09.21 al 08.09.22. Le garanzie offerte dalla Polizza sono le seguenti:

- a. Furto del bene avvenuto all'interno delle mura domestiche ed eventuali guasti o danneggiamenti cagionati in caso di furto, sempre all'interno delle mura domestiche;
- b. Furto del bene custodito all'interno dell'autovettura dell'Assicurato;

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

c. Furto aggravato del bene, furto con destrezza, scippo o rapina ai danni dell'assicurato avvenuto all'esterno dell'abitazione;

ART. 1.2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la cessazione del contratto di Assicurazione in conformità a quanto previsto agli artt. 1892,1893, e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., Il CONTRAENTE e/o L'ASSICURATO hanno l'obbligo di dare immediato avviso alla Società di qualsiasi nuova circostanza o condizione che possa comportare un aggravamento del rischio, in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Società al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

La Società può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso della Società ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Società non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1.4 – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

L'Assicurazione ha durata di dodici (12) mesi a decorrere dal momento dell'acquisto di uno dei pacchetti di servizi denominati "Juice Care Plus" o "Juice Care".

ART. 1.5 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che gli Assicurati usufruiscano delle coperture descritte automaticamente.

ART. 1.6 – ALTRE ASSICURAZIONI

La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i medesimi rischi ed a primo rischio per le garanzie non presenti in detti contratti. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 1.7 – LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.8 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'Assicurazione hanno giurisdizione le corti italiane ed è competente esclusivamente il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato o, a scelta dell'Assicurato, quello del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

ART. 1.9 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.10 – LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore al massimale della Polizza (indicato agli artt. 2.1- 2.5. della Polizza). In tale limite massimo di indennizzo s'intendono comprese anche le eventuali indennità o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.**

ART. 1.11 - SANZIONI INTERNAZIONALI

L'Assicuratore non sarà tenuto a fornire una copertura e non sarà tenuto a rispondere di sinistri ed erogare alcuna prestazione nella misura in cui la prestazione di questa copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione esporrebbe l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllante ultima a sanzioni, divieti o restrizioni imposte dalle risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche o commerciali ai sensi di leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.12 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale esclusivamente per i Sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano.

ART. 1.13 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Sono escluse dalla Assicurazione:

- o violazioni verificatesi prima della decorrenza dell'assicurazione;
- o eventi assicurati o circostanze che avrebbero potuto ragionevolmente determinare un evento assicurato e che sono noti all'Assicurato o che ragionevolmente avrebbero dovuto essere a lui noti prima della decorrenza della presente polizza e nei 30 giorni successivi alla decorrenza stessa;
- o costi diversi da quelli elencati nella presente polizza;
- o atti fraudolenti, malevoli, intenzionali, imprudenti o disonesti, nonché reati commessi dall'Assicurato o dai suoi Familiari;
- o danni indiretti o emergenti;
- o sinistri derivanti da o relativi a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia con guerra dichiarata che non), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa popolare, colpo di stato militare o civile, leggi marziali, terrorismo, tumulti o atti di autorità legittimamente costituite o vandalismo di qualsiasi natura;
- o perdite causate, direttamente o indirettamente, dall'Assicurato quale terrorista o membro di un'organizzazione terroristica, trafficante di sostanze stupefacenti o fornitore di armi nucleari, chimiche o biologiche, ovvero direttamente o indirettamente destinatario di sanzioni economiche da parte di un'autorità governativa o di un'autorità o ente internazionale;
- o perdite relative a profitti futuri, royalties o restituzioni, ovvero costi per adempiere a un provvedimento di natura non pecuniaria;
- o Assicurato domiciliato al di fuori dell'Italia;
- o condotta disonesta da parte di un Terzo autorizzato dall'Assicurato (anche ove tale autorizzazione sia stata revocata) ad avere accesso alla sua Abitazione;

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

ART. 1.14 Condotta dolosa dell'Assicurato:

L'Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo se l'Assicurato o chiunque agisca per suo conto:

- omette di rivelare od occulta un fatto che possa influenzare la determinazione da parte dell'Assicuratore a contrarre l'assicurazione;
- omette di rivelare od occulta un fatto che possa avere effetti sulla copertura fornita dall'Assicuratore;
- fornisce nei confronti dell'Assicuratore o nei confronti di un soggetto che opera per conto dell'Assicuratore una dichiarazione con la consapevolezza che è falsa;
- invia all'Assicuratore o a un soggetto che opera per conto dell'Assicuratore un documento con la consapevolezza che è falso;
- chiede di essere indennizzato in relazione a un sinistro con la consapevolezza che esso è falso o fraudolento;
- chiede di essere indennizzato in relazione a un sinistro per una perdita da lui causata deliberatamente o consapevolmente, ovvero in relazione a un sinistro che sia in qualsiasi modo fraudolento o aggravato fraudolentemente.

Sezione III – Furto del bene avvenuto all'interno delle mura domestiche ed eventuali guasti o danneggiamenti cagionati in caso di furto, sempre all'interno delle mura domestiche

ART. 2.1 – OGGETTO DELLA COPERTURA

Per la garanzia "FURTO DEL BENE AVVENUTO ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE ED EVENTUALI GUASTI O DANNEGGIAMENTI CAGIONATI IN CASO DI FURTO, SEMPRE ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE", la Società provvederà, nei limiti ed alle condizioni che seguono, all'Indennizzo del valore del Bene Assicurato. Il Bene Assicurato oggetto di Furto dovrà essere stato custodito presso l'abitazione dell'Assicurato e il furto dovrà essere stato perpetrato, per il tramite di effrazione contestualmente avvenuta presso l'abitazione dell'Assicurato. In caso di Danno, il Bene non potrà più essere utilizzato poiché irreparabile.

ART. 2.2 – CONDIZIONI SPECIALI APPLICABILI ALLA SEZIONE III

La presente garanzia ha durata di dodici (12) mesi e decorre dal momento in cui l'Assicurato ha acquistato un bene nuovo ed ha aderito ad uno dei pacchetti di servizi denominati "Juice Care Plus" o "Juice care", proposti dalla Contraente di Polizza. Sarà indennizzabile un (1) sinistro per anno.

ART. 2.3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha durata di dodici (12) mesi e sarà indennizzabile un (1) sinistro per anno.

ART. 2.4 – LIMITI DI INDENNIZZO

La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Per la garanzia "FURTO DEL BENE AVVENUTO ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE ED EVENTUALI GUASTI O DANNEGGIAMENTI CAGIONATI IN CASO DI FURTO, SEMPRE ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE", la Società indennizzerà un importo pari al 70% del valore di acquisto del Bene se il sinistro è avvenuto entro 6 mesi dalla data di acquisto. Nel caso in cui il sinistro avvenga dopo 6 mesi dalla data di acquisto, la Società indennizzerà un importo pari al 50% del valore di acquisto del Bene riportato nella documentazione fiscale.

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

ART. 2.5 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La presente garanzia è prestata con l'applicazione della seguente franchigia: fissa pari a 100€;
Nel caso in cui il cliente preferirà ricevere un indennizzo per il tramite di un Voucher emesso dalla Contraente e spendibile presso la Contraente stessa, nell'ottica di fedilizzazione del Cliente, la Franchigia sarà pari a 0€ (zero€).

ART. 2.6 – ASSENZA DEL PERIODO DI CARENZA

La garanzia "FURTO DEL BENE AVVENUTO ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE ED EVENTUALI GUASTI O DANNEGGIAMENTI CAGIONATI IN CASO DI FURTO, SEMPRE ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE " prestata dalla presente polizza, non prevede alcun periodo di carenza.

Sezione IV – Furto del bene custodito all'interno dell'autovettura dell'assicurato;

ART. 3.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per la garanzia "FURTO DEL BENE CUSTODITO ALL'INTERNO DELL'AUTOVETTURA DELL'ASSICURATO", la Società provvederà, nei limiti ed alle condizioni che seguono, all'Indennizzo del valore del Bene Assicurato. Il Bene Assicurato oggetto di Furto dovrà essere stato custodito all'interno dell'auto dell'Assicurato e il furto dovrà essere stato perpetrato per il tramite di effrazione dell'auto stessa.

ART. 3.2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha durata di dodici (12)mesi e sarà indennizzabile un (1) sinistro per anno.

ART. 3.3 – LIMITI DI INDENNIZZO

La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Per la garanzia "FURTO DEL BENE CUSTODITO ALL'INTERNO DELL'AUTOVETTURA DELL'ASSICURATO", la Società indennizzerà un importo pari al 70% del valore di acquisto del Bene se il sinistro è avvenuto entro 6 mesi dalla data di acquisto. Nel caso in cui il sinistro sarà avvenuto dopo 6 mesi dalla data di acquisto, la Società indennizzerà un importo pari al 50% del valore di acquisto del Bene.

ART. 3.4 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La presente garanzia è prestata con l'applicazione della seguente franchigia: fissa pari a 100€;
Nel caso in cui il cliente preferirà ricevere un indennizzo per il tramite di un Voucher emesso dalla Contraente e spendibile presso la Contraente stessa, nell'ottica di fedilizzazione del Cliente, la Franchigia sarà pari a 0€ (zero€).

ART. 3.5 – ASSENZA DEL PERIODO DI CARENZA

La garanzia "FURTO DEL BENE CUSTODITO ALL'INTERNO DELL'AUTOVETTURA DELL'ASSICURATO " prestata dalla presente polizza, non prevede alcun periodo di carenza.

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Sezione V - Furto aggravato del bene, furto con destrezza, scippo o rapina ai danni dell'assicurato avvenuto all'esterno dell'abitazione di residenza

ART. 4.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per la garanzia "FURTO AGGRAVATO DEL BENE, FURTO CON DESTREZZA, SCIPPO O RAPINA AI DANNI DELL'ASSICURATO AVVENUTO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE", la Società provvederà, nei limiti ed alle condizioni che seguono, all'Indennizzo del valore del Bene Assicurato. Il Furto del Bene ai danni dell'Assicurato, dovrà essere stato perpetrato per il tramite di aggressione fisica, minacce o comunque l'uso della violenza; con l'uso di particolare destrezza; oppure attraverso uno Scippo o una Rapina.

ART. 4.2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha durata di dodici (12) mesi e sarà indennizzabile un (1) sinistro per anno.

ART. 4.3 – LIMITI DI INDENNIZZO

La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Per la garanzia "FURTO AGGRAVATO DEL BENE, FURTO CON DESTREZZA, SCIPPO O RAPINA AI DANNI DELL'ASSICURATO AVVENUTO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE DI RESIDENZA", la Società indennizzerà un importo pari al 70% del valore di acquisto del Bene se il sinistro è avvenuto entro 6 mesi dalla data di acquisto. Nel caso in cui il sinistro sarà avvenuto dopo 6 mesi dalla data di acquisto, la Società indennizzerà un importo pari al 50% del valore di acquisto del Bene.

ART. 4.4 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La presente garanzia è prestata con l'applicazione della seguente franchigia: fissa pari a 100€;

Nel caso in cui il cliente preferirà ricevere un indennizzo per il tramite di un Voucher emesso dalla Contraente e spendibile presso la Contraente stessa, nell'ottica di fidelizzazione del Cliente, la Franchigia sarà pari a 0€ (zero€).

ART. 4.5 – ASSENZA DEL PERIODO DI CARENZA

La garanzia "FURTO AGGRAVATO DEL BENE, FURTO CON DESTREZZA, SCIPPO O RAPINA AI DANNI DELL'ASSICURATO AVVENUTO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE DI RESIDENZA" prestata dalla presente polizza, non prevede alcun periodo di carenza.

Sezione VI – Condizioni Particolari

Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI:

1) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile unicamente verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo. In questo ultimo caso, la Società avrà diritto ad incassare quanto ottenuto dall'Assicurato.

ART. 6 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) **Ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";**
- b) **Darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dal Sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione) ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno ed allegando:**
- Copia della denuncia del furto del Bene nuovo. L'invio della documentazione di cui sopra dovrà avvenire tramite posta elettronica all'indirizzo: info@benelliassicurazioni.it

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 7 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo sono concordati con le seguenti modalità: direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.

ART. 8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo del sinistro avverrà direttamente all'Assicurato per il tramite di Bonifico Bancario o attraverso l'emissione di un Voucher da parte della Contraente, spendibile sempre presso la Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione dell'atto di liquidazione amichevole.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa o sulla quantificazione del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

L'emissione del Voucher verrà invece effettuata dalla Contraente di Polizza sempre entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione dell'atto di liquidazione amichevole.

ART. 9 – ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Il Contraente stipula l'Assicurazione nell'interesse dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, tranne che nel caso in cui il Contraente non abbia prontamente

comunicato alla Società, sempre per il tramite del Broker, le informazioni necessarie a mettere in copertura il Cliente, entro le ore 24.00 del primo martedì successivo alle due settimane di riferimento.

ART.10 – RECLAMI

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Eventuali reclami riguardanti l'Assicurazione e/o la Polizza o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di AIG Europe SA – Rappresentanza generale per l'Italia, Piazza Vetra 17 - CAP 20123 – Prov MI - fax 02-3690222 – mail: servizio.reclami@aig.com.

Sarà cura della Società informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Società comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

I reclami possono essere inviati a IVASS compilando il modulo presente nel sito Internet dell'Autorità di Vigilanza nella sezione Reclami, accessibile anche dal link presente nel sito Internet <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

E' possibile chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità previste dal Regolamento IVASS n.24/08.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della Società stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente

Se si sporge reclamo nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi non professionali), il reclamo può essere indirizzato al Commissariat aux Assurances (CAA), l'autorità competente del Gran Ducato di Lussemburgo, in questo caso competente in

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

quanto AIG Europe S.A. ha la propria sede legale in Lussemburgo. Sarà aperto un procedimento di risoluzione extragiudiziale da parte di quest'ultima autorità. La CAA non può occuparsi del reclamo se attualmente è, o è stata in passato, oggetto di procedimenti o arbitrato. Il procedimento può solo essere avviato dopo che un reclamo è stato indirizzato alla Società e non oltre un anno dal momento in cui la risposta è stata considerata insoddisfacente o non è pervenuta.

I contatti della CAA sono i seguenti:

Commissariat aux Assurances

7, boulevard Joseph II

L-1840 Lussemburgo

Gran Ducato di Lussemburgo

Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu

Per le istruzioni si rimanda alla seguente pagina Internet: <http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste inviate alla CAA devono essere fatte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con la sottoscrizione della scheda di polizza il Contraente dichiara di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione: Art. 1.1 – Caratteristiche del programma assicurativo; Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.5 – Altre assicurazioni; Art. 1.8 – Esagerazione dolosa del danno; Art. 1.9 – Limite massimo d'indennizzo; Art. 1.10 – Sanzioni internazionali; Art. 1.11 – Validità territoriale; Art. 1.12 – Esclusioni generali; Art. 2.1 – Oggetto della copertura; Art. 2.2 – Condizioni di operatività della garanzia; Art. 2.3 – Limiti di Indennizzo; Art. 2.4 – Franchigie; Art. 3.1 – Oggetto della copertura; Art. 3.2 – Condizioni di operatività della garanzia; Art. 3.3 – Limiti di Indennizzo; Art. 3.4 – Franchigie; Art. 4.1 – Oggetto della copertura; Art. 4.2 – Condizioni di operatività della garanzia; Art. 4.3 – Limiti di Indennizzo; Art. 4.4. – Art. 5 – Rinuncia al diritto di surroga; Art. 8 – Pagamento dell'Indennizzo; Art. 9 – Esenzione da responsabilità del Contraente; Art. 10 – Reclami

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza IPL0000534 - Allegato B – Ed. AIG Juice Care Plus & Juice Care 030921

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225